



TRIBUNALE DI MODENA  
(Sezione II° civile)

V.G. 819/18

Il G.T.

I. Letta la proposta di convalida di t.s.o. in data 3 marzo u.s. avanzata dal Comune di Modena nei confronti di Del nato a il in quanto affetto da: *"grave agitazione psicomotoria, in pz. con discontrollo dell'impulsività ed ideazione suicidiaria. Rifiuta le cure del caso, rifiuta ricovero in ambiente psichiatrico"*;

II. rilevato che il provvedimento ricevuto per la convalida riguarda paziente psichiatrico **minorenne**. Relativamente al quale l'autorizzazione al t.s.o. non compete al g.t., ma unicamente agli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, chiamati a sostituire il figlio nel compimento degli atti personali, senza necessità di autorizzazione del g.t. ex art. 320 c.c., come ha riconosciuto la nomofilachia (Cass. 1 aprile 1977, n. 1233, in *Dir. Fam. Pers.*, 177, 561);

III. che il principio della necessaria rappresentanza dei genitori al minore per il compimento di atti personali trova conferma nella legislazione speciale; in particolare, nella l. 107/1990, in tema di donazione di cellule staminali; nella l. 219 del 2005, in tema di donazione di sangue, di emocomponenti e per il prelievo di cellule emopoietiche; come pure nella d.lg. 211 del 2003,

per la sperimentazione clinica di medicinali. In tutti questi casi, il consenso è previsto vada espresso dai genitori in luogo del minore.

**IV.** che, pertanto, difettando il presupposto della maggioranza del paziente, il g.t. non può convalidare il disposto t.s.o., peraltro rilevando che i genitori del minori pare abbiano già fornito autorizzazione all'atto terapeutico, come emerge da *mail* a firma

, laddove consta che, gli stessi genitori, a seguito di colloquio presso SPDC OCASE, abbiano "*concordato con il ricovero obbligatorio in ospedale*", come ivi si legge",

**P.Q.M.**

**Rigetta la richiesta di convalida.**

Modena, 5 marzo 2018

Si comunichi

**Il G.T.**

(dott. )